



Le misure cautelari reali

I SEQUESTRI

La tutela cautelare

Riguarda ogni settore dell'ordinamento (civile, amministrativo, contabile, tributario)

Funzionale a tutelare le posizioni giuridiche fatte valere nel processo

Consente di anticipare in via provvisoria la decisione finale del giudice, quando la pretesa di una delle parti è fondata e consente di evitare che la soddisfazione della pretesa venga messa in pericolo dal protrarsi del tempo necessario per farla valere (per l'accertamento)

Questi caratteri della tutela cautelare **NON TROVANO SPAZIO** nel procedimento penale d'impronta accusatoria, perché sorretto dalla **PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA**, la quale esclude che la libertà personale *ante iudicatum* possa essere limitata in vista dell'assolvimento delle funzioni tipiche della pena (es. prevenzione)

Fondamenti costituzionali

Art. 13 Cost.: la libertà personale è inviolabile

- La tutela assume un particolare rilievo nel processo penale, dove vi è una contrapposizione tra principio d'autorità e diritti di libertà

Garanzie costituzionali

- Riserva di legge
- Riserva di giurisdizione

Altre garanzie

- Obbligo di motivazione; divieto di ogni violenza fisica e morale; determinazione dei termini di durata massima della carcerazione preventiva; ricorso per cassazione

CARATTERI DEL SISTEMA CAUTELARE PENALE

Libro IV c.p.p. = Sottosistema normativo autonomo rispetto alle regole del processo e improntato alla tutela dei diritti di libertà dell'accusato

Art. 272 c.p.p. = governato dal principio di legalità/riserva di legge

- Predeterminati casi e modi della limitazione della libertà

Art. 279 c.p.p. = assicura la riserva di giurisdizione

- Affidato al giudice il compito di disporre il provvedimento cautelare

Art. 291 c.p.p. = risponde al principio della domanda cautelare

- Netta distinzione tra chi chiede la cautela (il pubblico ministero) e chi la dispone (il giudice)

Tipologia delle cautele

Misure cautelari personali

- Coercitive (artt. 281-286 c.p.p.)
- Interdittive (artt. 288-290 c.p.p.)

Misure cautelari reali

- Sequestro conservativo (artt. 316-320 c.p.p.)
- Sequestro preventivo (artt. 321-323 c.p.p.)

Le cautele reali

Incidono su beni materiali e costituiscono «apprensione»/«impossessamento» di una cosa per finalità cautelari

Si tratta di provvedimenti restrittivi che **non intaccano** la libertà personale, ma **intaccano** la libertà di disporre di beni, di utilità, di titoli, di diritti reali o qualunque altro bene a cui si possa riconoscere una consistenza patrimoniale

Profili procedurali comuni

PRINCIPIO DELLA DOMANDA
disposte a richiesta di parte

RISERVA DI GIURISDIZIONE
disposte dal giudice

Sequestro conservativo (artt. 316-320 c.p.p.)

Funzionale ad **assicurare l'esecuzione della sentenza con riferimento agli aspetti civilistici e pecuniari** (pena pecuniaria, spese processuali, altre somme dovute all'erario)

Presuppone l'esercizio dell'azione penale (può essere richiesto e disposto nelle fasi di merito)

Può essere chiesto dal pubblico ministero e dalla parte civile (per garantire le obbligazioni civili nascenti dal reato)

Ha ad oggetto i beni mobili o immobili dell'imputato (o a lui riconducibili) e quando richiedente è la parte civile anche i beni mobili e immobili del responsabile civile

È disposto con ordinanza dal giudice che procede

Cauzione e pignoramento

Art. 319 c.p.p. = il sequestro conservativo può essere scongiurato **offendo idonea cauzione** atta a garantire il pagamento della pena pecuniaria in caso di condanna o l'assolvimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato a favore della parte civile

- Può essere offerta sia dall'imputato che dal responsabile civile anche dopo che il sequestro è stato disposto, nel qual caso viene revocato

Art. 320 c.p.p. = **il sequestro si converte in pignoramento** con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria e/o al risarcimento del danno in favore della parte civile

- la conversione può avvenire anche prima (dopo la sentenza di primo grado) quando è stata riconosciuta una provvisoria in favore dei c.d. orfani speciali, figli di persone vittime di omicidio nelle relazioni strette

La tutela cautelare degli «orfani speciali»

Art. 316 comma 1-bis c.p.p. = il pubblico ministero, nei procedimenti per omicidio maturato nel contesto di «relazioni strette», i figli minorenni della vittima o i maggiorenni non autosufficienti economicamente, **IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO** (dunque anche nelle indagini) può chiedere il sequestro conservativo a garanzia del risarcimento dei danni subiti dai figli della vittima

Art. 320 c.p.p. = **La conversione in pignoramento, in questo caso avviene con la sentenza di primo grado** se il giudice ha riconosciuto una provvisoria in favore degli orfani speciali, ai sensi dell'art. 539 comma 2-bis c.p.p.

Sequestro preventivo (artt. 321-323 c.p.p.)

Cautela reale che **soddisfa esigenze di prevenzione** connesse allo svolgimento del procedimento penale (*periculum in mora*)

- Evita il pregiudizio alla effettività della sanzione (agevolare la commissione di un reato)
- Evita che l'utilizzo di un bene connesso al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato

Il sequestro preventivo **ha ad oggetto cose pertinenti al reato**

- Presupposto del *fumus delicti* – contenuto del *fumus* lasciato alle determinazioni dell'interprete
- Nessuna indicazione a proposito dei gravi indizi di colpevolezza (*l'applicazione della cautela prescinde da qualunque profilo di colpevolezza*)

Sequestro preventivo e confisca

ulteriore ipotesi – art. 321 comma 2 e 2-bis c.p.p.

Teso a realizzare un'esigenza cautelare di natura-finale

- **Art. 321 comma 2 c.p.p.** = è facoltativo il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca
- **Art. 321 comma 2-bis c.p.p.** = è obbligatorio il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, quando si procede per delitti di pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

Profili procedurali

Può essere disposto **fin dalle indagini preliminari**

Nella fase preliminare provvede il g.i.p. **con decreto motivato**

Nella fase processuale il giudice del merito

Nel corso delle indagini, **nei casi di urgenza**, può procedere il pubblico ministero con decreto motivato o anche l'ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmettere il relativo verbale al pubblico ministero entro 48 ore

- In entrambi i casi il sequestro è soggetto alla **convalida del g.i.p.** (da richiedere entro 48 ore) se il pubblico ministero non provvede alla restituzione delle cose sequestrate
- La convalida deve intervenire entro 10 gg. dalla richiesta, a pena di **perdita di efficacia della misura** (stesso effetto in caso non vengano rispettati i termini di deposito del verbale e di richiesta di convalida)

Revoca del sequestro preventivo

art. 321 comma 3 c.p.p.

Consentita, anche per fatti sopravvenuti, **quando mancano i presupposti**

Richiesta dal pubblico ministero o dall'interessato

Se la revoca è richiesta dall'interessato **nelle indagini preliminari provvede con decreto motivato il pubblico ministero**, il quale se intende respingerla, anche in parte, la trasmette al giudice , con allegazione delle specifiche richieste e gli elementi su cui fonda le sue valutazioni

Perdita di efficacia (art. 323 c.p.p.)

Il sequestro preventivo perde efficacia con la pronuncia della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere anche se soggetta a impugnazione (salvo che la cosa sia oggetto di confisca obbligatoria ex art. 240 c.p.)

La perdita di efficacia comporta la restituzione all'avente diritto della cosa sequestrata

- La restituzione non è ordinata se il sequestro si converte in conservativo, quando il pubblico ministero o la parte civile ne fanno richiesta
- La conversione che impedisce la restituzione può anche riguardare il sequestro probatorio (art. 262 c.p.p.), convertibile tanto nel conservativo che nel preventivo

Riesame delle cautele reali (art. 324 c.p.p.)

Impugnazione nel merito dei provvedimenti di sequestro emessi dal giudice

Legittimati alla richiesta

- **Per il sequestro conservativo:** «chiunque vi abbia interesse» (si ritengono esclusi p.m. e parte civile)
- **Per il sequestro preventivo:** imputato, difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e chi avrebbe diritto alla loro restituzione

Regole applicabili quelle dell'art. 309 c.p.p. a proposito delle misure cautelari personali (con qualche peculiarità)

Organo competente a decidere il riesame: il tribunale collegiale del capoluogo di provincia dove ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento

Appello del sequestro preventivo

Art. 322 bis c.p.p. = riguarda tutti i provvedimenti non riesaminabili

- Provvedimenti di diniego del sequestro
- Provvedimenti di restituzione
- Decreto di revoca del pubblico ministero

Soggetti legittimati: imputato, difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e chi avrebbe diritto alla loro restituzione

Impugnazione residuale che segue le regole dell'art. 310 c.p.p. e come il riesame non sospende l'esecuzione della cautela

Decisione affidata al tribunale collegiale del capoluogo di provincia dove ha sede l'ufficio del giudice che ha disposto la cautela

Questioni giuridiche

A. Presupposti sequestro preventivo

B. Rapporti tra sequestro preventivo e sequestro probatorio

C. Il sequestro probatorio

D. I sequestri condotti dalla polizia giudiziaria: profili problematici

A. Presupposti sequestro preventivo

Periculum in mora = attuale e concreto

Fumus boni iuris (Fumus delicti) = sussistenza degli estremi del reato ipotizzato (configurabilità in astratto del fatto come reato; un più recente indirizzo giurisprudenziale, attento alle esigenze della difesa richiede una valutazione in concreto, anche sulla base delle contestazioni difensive, della ricorrenza della fattispecie di reato, quantomeno nel corso delle indagini preliminari)

Non necessaria la ricorrenza dei **gravi indizi di colpevolezza**

B. Rapporti tra sequestro preventivo e probatorio

Entrambi insistono sul **corpo del reato** e sulle **cose pertinenti al reato**

Presupposti

- ***Fumus boni iuris*** per entrambi
- **Rilevanza probatoria** per il sequestro probatorio e ***periculum in mora*** per il sequestro preventivo

C. Caratteri sequestro probatorio/1

Necessità dell'apprensione della cosa per fini istruttori e nei limiti della finalità prevista

- Per l'accertamento la cosa deve essere sottratta alla disponibilità di chi la detiene, poiché potrebbe essere distrutta, modificata o dispersa e non risulterebbe utile per l'accertamento
- *Tuttavia, nella pratica si procede al sequestro comunque **anche se l'apprensione materiale non risulta necessaria***

C. Profili procedurali/2

Disposto con decreto motivato dall'autorità giudiziaria e contiene

- L'individuazione delle cose da sequestrare
- La fattispecie di reato per il quale è disposto
- I fatti concreti che integrano il reato e gli elementi probatori che li supportano
- Le esigenze probatorie che lo giustificano

Garanzie difensive

- **RIESAME** (art. 257 c.p.p.)
- **Procedimento per la restituzione** (artt. 262 e 263 c.p.p.)

Rapporto tra riesame e restituzione

- Riesame riguarda il **titolo originario** (tanto per ragioni di legittimità che di merito)
- Restituzione riguarda il legittimo permanere del vincolo e dunque le questioni che hanno a che vedere con l'esecuzione del sequestro

D. Sequestri di polizia/1

Probatorio (art. 354 c.p.p.)

- **Nei casi di urgenza** (quando non si può attendere l'intervento del pubblico ministero)
- **Il verbale contiene le ragioni dell'iniziativa** (copia è consegnata alla persona cui le cose sono state sequestrate) **e immediatamente (comunque entro le 48 ore)** deve essere trasmesso al pubblico ministero il quale, se ricorrono i presupposti, nelle successive 48 ore lo **convalida con decreto motivato**, altrimenti restituisce le cose sequestrate
- **Contro il decreto di convalida** consentito il **riesame** (entro 10gg.) ex art. 324 c.p.p.

D. Sequestri di polizia/2

Preventivo
(art. 321 comma
3-bis c.p.p.)

- **nei casi di urgenza**, l'ufficiale di polizia giudiziaria può procedere e deve trasmettere il relativo verbale al pubblico ministero entro 48 ore
- il sequestro è soggetto alla **convalida del g.i.p.** (da richiedere entro 48 ore) se il pubblico ministero non provvede alla restituzione delle cose sequestrate
- La convalida deve intervenire entro 10 gg. dalla richiesta, a pena di **perdita di efficacia della misura** (stesso effetto in caso non vengano rispettati i termini di deposito del verbale e di richiesta di convalida)